

**CONVENZIONE
PER LA "CURA DEL VERDE PUBBLICO - BENE COMUNE"
AFFIDATO ALL'ENTE DEL TERZO SETTORE DENOMINATO**

"NOME ASSOCIAZIONE"

L'anno 2024, mese di in Reggio Emilia

tra

il Comune di Reggio Emilia che in seguito sarà denominato Comune, rappresentato dall'arch. Elena Melloni, nata a Cento (FE) il 22/01/1978 Dirigente del Servizio "Qualità e Sostenibilità della Città Pubblica" del Comune di Reggio Emilia, per la carica domiciliato presso la sede comunale in piazza Prampolini n°1 che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso

e

l'ente del Terzo Settore denominato, " _____ " che in seguito sarà chiamato Associazione, rappresentato dal Sig. _____, nato a Reggio Emilia il _____ in qualità di Presidente dell'Associazione stessa, Iscritta nel registro RUNTS con atto di repertorio n. _____ Partita IVA _____; Codice Fiscale _____, con sede legale in REGGIO EMILIA, Via _____.

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia pone esplicitamente tra le linee strategiche del suo mandato politico la massima valorizzazione del capitale sociale di cui è ricca la città con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la socialità e le relazioni in un'ottica di comunità e di cittadinanza attiva;
- A tale scopo l'Amministrazione comunale, nell'ambito dei principi di sussidiarietà orizzontale e di promozione della cittadinanza attiva, ha selezionato con un avviso pubblico Enti del Terzo Settore a cui affidare, previa stipula di convenzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, la cura di aree a verde pubblico del Comune di Reggio Emilia;

- Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. 117 "Codice del Terzo settore" all'art.2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- lo stesso Decreto all'art.4 definisce "enti del Terzo settore" le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;
- lo stesso Decreto all'art.5 stabilisce che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- lo stesso Decreto all'art.17 stabilisce che gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- lo stesso Decreto all'Art. 18 stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni per lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e che la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.
- lo stesso Decreto all'art.56 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato in quanto l'attività resa dal volontariato ha caratteristiche qualitative ed economiche superiori a quelle offerte dal mercato, e costituisce importante presidio per i cittadini utenti delle aree. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle

condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento del volontario numero persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari, il rapporto tra i volontari e le ditte esterne che operano per conto dell'amministrazione, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Dato atto che:

- l'attività di cura del verde pubblico rientra tra le attività indicate all'art.5 lettera e) Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. 117 "Codice del Terzo settore" cioè "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente";

Il Comune di Reggio Emilia, ritiene quindi utile sottoscrivere con Enti del Terzo Settore, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento dell'attività di cura del verde in numerose aree verdi di proprietà comunale, in quanto l'attività resa dal volontariato ha caratteristiche qualitative ed economiche superiori a quelle offerte dal mercato, e costituisce importante presidio per i cittadini utenti delle aree.

- con Determina Dirigenziale RUD n. del è stata approvata la stipula dell'**ACCORDO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE E GESTIONE DI MEZZI, ATTREZZATURE E LOGISTICA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CURA DEL VERDE**

PUBBLICO ASSEGNATO A “ENTI DEL TERZO SETTORE” PER L’ANNO 2024, con

- con Determina Dirigenziale n. del sono stati assegnate le aree contraddistinte dal n. come da allegato C “elenchi dei gruppi di aree per le quali procedere all’affidamento” a seguito dell’Avviso di “Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura di affidamento finalizzata alla stipula di convenzioni con Enti del Terzo Settore per la “Cura del Verde Pubblico - Bene Comune” per l’anno 2024.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Forma oggetto della presente convenzione l'affidamento da parte del Comune all'Associazione della CURA DEL VERDE PUBBLICO nelle seguenti aree verdi di proprietà comunale:

- area verde
- area verde
- area verde
- aree verde
- area verde
- area verde
- area verde
- area verde

aventi superficie totale pari a mq di cui all'allegato 2.

L'attività di Cura del Verde Pubblico, dettagliatamente specificata nell'**Allegato 1**, consiste in:

- Sfalcio dei tappeti erbosi, in numero adeguato a mantenere il decoro e un'adeguata fruizione degli spazi e dei percorsi;
- Ammassamento delle foglie caduche, nell'ipotesi che i volontari abbiano i mezzi necessari per farlo, e successiva comunicazione al Servizio Comunale competente per la rimozione, o in mancanza di tali risorse dovrà essere fatta comunicazione

al Servizio Comunale competente per la rimozione delle stesse foglie;

- Potatura di siepi, cespugli e arbusti di altezza non superiore a m. 2,0 mediante utilizzo di mezzi manuali (forbicioni e sveltatoi) senza l'uso di scale;
- Piccoli articoli di minuteria per giardinaggio o cose simili (es. impregnante e vernici per arredi e attrezzature, assi di legno per panchine, ecc.)

ART. 2 - POSSESSO DI REQUISITI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, con la firma della presente convenzione, dichiara di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e di possedere adeguata attitudine in riferimento alla propria struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità dei Volontari, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, con riferimento all'esperienza maturata e all'organizzazione.

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'attività sarà espletata dall'Associazione solamente tramite volontari che saranno in numero pari a ____.

Il numero massimo di volontari ammessi a rimborso per ciascun area è stato determinato in base alla superficie dell'area affidata con la seguente modalità arrotondando il risultato all'unità superiore:

- superficie inferiore a 10.000m² un volontario ogni 1.000m²;
- superficie compresa tra 10.000m² e 100.000 m² un volontario ogni 3.000 m²;
- superficie superiore a 100.000mq un volontario ogni 5.000 m².

L'Associazione si impegna ad utilizzare esclusivamente i volontari i cui nominativi verranno formalmente comunicati all'Amministrazione Comunale e si impegna a comunicare eventuali sostituzioni dei volontari.

L'Amministrazione si impegna a fornire all'associazione i giubbini con la scritta Volontario del Verde e i cartellini di riconoscimento appositamente predisposti.

Tali volontari dovranno essere in possesso delle capacità tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività.

L'Associazione dovrà adottare in ogni caso ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, manlevando il Comune da ogni

conseguenza.

Lo svolgimento dell'attività di cura del verde dovrà garantire il mantenimento di una condizione di decoro e corretta fruizione delle aree affidate in ogni momento dell'anno, tenendo comunque in considerazione le condizioni meteorologiche e l'andamento climatico stagionale.

Lo svolgimento delle predette attività dovrà avvenire secondo le modalità previste nell'Allegato 1 ed in ogni caso con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I volontari sono tenuti a svolgere l'attività solo ed esclusivamente all'interno delle aree pubbliche indicate all'art. 1.

L'Associazione si impegna affinché le attività affidate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Nell'espletamento delle proprie mansioni i volontari dell'Associazione dovranno tenere un comportamento serio, corretto e dignitoso, tale da non danneggiare l'immagine del Comune nei confronti della cittadinanza. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontrasse una violazione delle norme comportamentali sopracitate, contesterà ogni singola mancanza all'Associazione, esigendo la tutela ed il rispetto della propria immagine mediante l'adozione dei necessari relativi provvedimenti.

ART. 4 - COORDINAMENTO DEI VOLONTARI

Il coordinamento dei volontari è di competenza e responsabilità esclusiva dell'Associazione che è tenuta a nominare un Coordinatore e a comunicarne il nominativo al Comune prima dell'inizio dell'attività.

L'Associazione in ogni caso, adotta ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale conseguenza, anche con riferimento al disposto dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 106/2009 (comma 12 - bis).

ART. 5 - MEZZI E ATTREZZATURE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, i mezzi e le attrezzature verranno forniti dall'Operatore Economico con la quale il Comune ha

stipulato apposito Accordo di Collaborazione.

L'Associazione è tenuta a sottoscrivere il verbale di consegna dei mezzi impegnandosi, tra l'altro, a non manomettere i dispositivi di sicurezza di cui i mezzi e le attrezzature sono dotati.

L'Associazione è responsabile del corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature ad essa affidati e il Coordinatore di cui all'art.4 è tenuto a verificare con adeguata frequenza il corretto uso dei mezzi e delle attrezzature da parte dei volontari.

Per ogni altro dettaglio, si rimanda all'accordo stipulato tra l'Operatore Economico e Comune che si allega alla presente convenzione.

ART. 6 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

L'Associazione provvederà a garantire la copertura assicurativa di ciascun volontario impegnato nell'attività di cura del verde pubblico e garantisce che i volontari, prima dell'inizio dell'attività, siano coperti da Assicurazione per Infortuni per lo svolgimento dell'attività stessa e da Assicurazione per Responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Presidente dell'Associazione rappresenta il datore di lavoro dei volontari per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

L'Associazione assicura che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività da loro svolte. L'Associazione per formazione, informazione e addestramento dei volontari potrà avvalersi dell'Operatore Economico in base all'Accordo stipulato tra l'Operatore Economico e il Comune.

Il Comune è tenuto a fornire all'Associazione dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree verdi affidate all'Associazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il Comune è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l'attività affidata all'Associazione e altre attività affidate dal Comune che si svolgano nelle aree verdi affidate all'Associazione.

Il Comune è tenuto inoltre a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attività affidata all'Associazione.

ART. 8 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO DELLA LORO QUALITÀ

Il Comune avrà il compito di verificare che:

- sia stato nominato il Coordinatore di cui all'art.4;
- i volontari che svolgono l'attività siano stati assicurati dall'Associazione;
- i volontari durante lo svolgimento dell'attività siano dotati di cartellino di riconoscimento e giubbino apposito fornito dal comune;
- i volontari durante lo svolgimento dell'attività di cura del verde rispettino i diritti e la dignità dei fruitori delle aree verdi affidate all'Associazione;
- le attività vengano svolte con la frequenza adeguata, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, dell'andamento climatico stagionale, e con la cura necessaria per garantire la corretta fruizione e il decoro dell'area;
- le attività affidate vengano svolte nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nell'Allegato 1;

Le suddette verifiche verranno svolte dal Comune almeno due volte l'anno alla presenza del Coordinatore.

ART. 9 - RIMBORSO SPESE

Il Comune si impegna a riconoscere all'Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, in particolare:

- le spese sostenute annualmente per la copertura assicurativa dei volontari impegnati nella cura del verde nell'area comunale, determinate in massimo 50€ per ogni volontario, tenuto conto che il numero massimo dei volontari utilizzati dalla associazione è quello indicato all'Art. 3;
- le spese sostenute annualmente per l'acquisto del carburante necessario per i mezzi utilizzati per la cura del verde, spese che avranno un importo concordato pari al prodotto della superficie in m² dell'area verde comunale curata dall'associazione moltiplicato per l'importo unitario di 0,05 €

Il Comune si impegna inoltre a riconoscere all'Associazione anche il rimborso dei costi indiretti dell'Associazione, cioè di quella quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, che viene determinato in misura fissa pari al 10% delle somme dei rimborsi precedenti: $\text{Costi Indiretti} = 10\% \times (\text{Spese Carburante} + \text{spese})$

per articoli di minuteria per giardinaggio o cose simili+ Spese Assicurazione)

L'ammontare stabilito annuo del rimborso spese è pari a €____.____,00

Il rimborso spese, oltre IVA se dovuta, sarà determinato su base annua e verrà erogato in due rate a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica:

- la prima, pari al **60%** del valore stabilito del rimborso annuo, entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione o entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno solare;
- la seconda, pari al **40%** del rimborso complessivo, che costituirà il saldo, verrà erogata entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno solare, e in seguito alla presentazione ed alla verifica della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute.

Il buono per emettere le fatture saranno emessi entro il 15 gennaio (per l'acconto), ed entro il 15 novembre (per il saldo), dell'anno in corso.

La relativa fatturazione sarà da presentare entro e non oltre il 30 gennaio ed entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

L'Associazione, se soggetta a regime IVA, dovrà emettere fattura elettronica, da inviare al seguente indirizzo: sdi01@pec.fatturapa.it

L'Associazione, si impegna a fornire i documenti richiesti dal concessionario.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 102/E del 19 Novembre 2014 (obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dall'art. 25 co. 5 della Legge n. 133/1999 anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro).

L'inadempienza dell'obbligo di tracciabilità comporterà la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione avrà durata triennale e precisamente dal ____/____/____ al ____/____/____, salvo impossibilità di reperire i mezzi. A quel punto verranno sciolte le convenzioni.

ART. 12 - RISOLUZIONE

Il Comune di Reggio Emilia può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, motivando la risoluzione della convenzione, previo avviso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento dell'avviso.

Il Comune si riserva la possibilità di chiedere il risarcimento per ogni eventuale danno subito in conseguenza del comportamento inadempiente dell'Associazione.

L'Associazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, motivando la risoluzione della convenzione, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli.

Allegati:

Allegato 1 specifiche tecniche

Allegato 2 Planimetrie delle aree affidate

per il Comune di Reggio Emilia
il Dirigente
arch. Elena Melloni

per l'Associazione
il Presidente
sig.

ALLEGATO 1

SPECIFICHE TECNICHE

Le attività di cura del verde dovranno essere effettuate nei modi più idonei per garantire la conservazione e il buono stato vegetativo degli impianti a verde e delle essenze arboree ed arbustive su di essi esistenti.

ART. 1 - MEZZI D'OPERA

I mezzi d'opera forniti dall'Operatore Economico da utilizzare, cioè i rasaerba, le motofalciatrici, i decespugliatori, i trattori, etc., dovranno essere in perfetta efficienza secondo le norme di sicurezza vigenti, assicurati secondo le norme legislative attuali, nonché in regola con le disposizioni di legge per la salvaguardia dell'ambiente contro l'inquinamento sia chimico che acustico.

I decespugliatori devono essere usati limitatamente alla rifinitura dello sfalcio, cioè intorno a cordoli, pali, alberi, per lo sfalcio di fossi, scarpate ed aiuole inferiori a cm. 60 di larghezza.

I rasaerba a scoppio con lame rotanti e scarico posteriore o con raccoglitore dovranno essere usate obbligatoriamente su aiuole larghe più di 60cm e con una lunghezza minima di 5 m per consentire un'altezza uniforme di taglio ed una minore ricaduta dei residui sulla sede stradale.

L'uso di trattori di origine agricola, è consentito con l'auspicabile uso di gomme salvaprato, su aree che singolarmente siano di dimensione superiore a 2.000 m²

E' vietato, in relazione allo stato del terreno e al momento di esecuzione di ciascun intervento, l'uso di macchine che possano danneggiare il piano di campagna, con solchi, buchi e quant'altro. L'indice di calpestio delle macchine dovrà restare all'interno dei limiti medi di 400 - 600 gr/cm²/gomma.

ART. 2 - MODALITA' DI SFALCIO E POTATURA ARBUSTI

Le aree da assoggettare a falciatura, dovranno preventivamente essere liberati da carte, lattine, sassi, mucchi di rottami, rami caduti ed ogni tipo di detrito che possa deturpare il tappeto erboso ed ostacolare le successive falciature.

Le aree alla cessazione dell'attività quotidiana, o al massimo il giorno successivo, dovranno risultare libere dagli eventuali residui come pure le aree pubbliche adiacenti

(aree per viabilità e sosta, cordonate, caditoie) dovranno risultare perfettamente pulite e sgombre d'ogni detrito.

Analoga pulizia dovrà essere effettuata, per ogni area, a conclusione di ogni ciclo di lavorazione.

Il tappeto erboso dopo lo sfalcio, dovrà presentarsi uniformemente rasato.

Nel caso fosse predisposto un impianto di irrigazione automatica l'Associazione dovrà informare preventivamente il Comune della data programmata per l'attività di sfalcio in modo che il Comune provveda a programmare la frequenza dell'irrigazione per non intralciare le operazioni di sfalcio.

Si precisa che l'estensione delle aree interessate dall'attività è comprensiva della superficie delle zone a verde, di quelle destinate a viabilità (marciapiedi adiacenti area verde), e delle zone interne ed esterne alle recinzioni esistenti all'interno dell'area verde (sgambamento cani etc.).

Il taglio dell'erba deve essere eseguito presso tutte le zone ove questa sia presente, compresi fossi, terrapieni, scarpate ed altro, nella misura in cui l'operazione possa essere eseguita in completa sicurezza dal volontario. Nel caso in cui la sicurezza non fosse garantita sarà cura dell'associazione informare il comune che provvederà a fare eseguire lo sfalcio su queste superfici da ditta autorizzata.

Il taglio dell'erba dovrà essere eseguito in modo omogeneo su tutta la superficie trattata ottenendo un'altezza che vada dai 3 ai 5 cm.

La pulizia dell'area verde comprende anche lo spollonamento al piede delle piante.

Le recinzioni esistenti che delimitano l'area verde comunale dovranno essere pulite oltre che all'interno anche all'esterno per almeno una larghezza di cm 30. Su tutte le recinzioni non dovranno essere lasciati residui vegetali di alcun tipo, sia verdi che secchi.

Per il controllo delle infestanti si potranno utilizzare attrezzature manuali, quali frustini, falcetti od altro.

In corrispondenza di cespugli o siepi di recente impianto o di particolare interesse ornamentale è consentito l'uso esclusivo di falcetti o forbici manuali.

Le potature di siepi, cespugli e arbusti potranno essere effettuate fino all'altezza di m. 2,0 , mediante utilizzo di mezzi manuali (forbicioni e svettatoi) e senza l'uso di scale.

ART. 3 - RACCOLTA FOGLIE

Sui tappeti erbosi con elevata presenza di alberi ed arbusti si dovrà eseguire la raccolta foglie tra la fine di Settembre e la fine di Dicembre di ogni anno solare, con la variabilità connessa all'andamento stagionale e attraverso l'ammassamento delle foglie caduche, nell'ipotesi che i volontari abbiano i mezzi necessari per farlo, e successiva comunicazione al Servizio Comunale competente per la rimozione, o in mancanza di tali risorse dovrà essere fatta comunicazione al Servizio Comunale competente per la rimozione delle stesse foglie;

Unitamente alle foglie, dovrà provvedersi alla raccolta di ogni altro residuo giacente sulle aree, sia inorganico che organico, sia di origine naturale o biologica, che costituito da manufatti di qualsiasi natura o loro frammenti o parti, così da lasciare le aree prima dell'inverno in condizioni di decoro e perfetta pulizia.

ART. 4 - DISERBO MECCANICO

Le erbe presenti lungo le cordonature, i marciapiedi e le recinzioni adiacenti a luoghi pubblici, dovranno essere eliminate mediante l'uso di decespugliatori senza danneggiare le pavimentazioni esistenti.